

***Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della Pittura, Verniciatura,
Tappezzeria e Sabbiatura***

resp.: S. Lupi
e-mail: sonia.lupi@cpcedilizia.ch

6501 Bellinzona, 15 maggio 2007

Alle spettabili
Imprese nel ramo della pittura, verniciatura,
tappezzeria e sabbiatura del cantone Ticino

**ADEGUAMENTI AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (CCL-TI)
A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2007**

Egregi Signori,

ci preghiamo comunicarvi gli adeguamenti contrattuali concordati recentemente dalle parti contraenti del CCL-TI nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura del cantone Ticino sulla scorta degli accordi intervenuti a livello nazionale.

1. Validità del contratto

A livello nazionale il Contratto Collettivo di Lavoro è stato rinnovato a partire dal 1° maggio 2007 con scadenza 31 marzo 2009.

Le parti contraenti ticinesi hanno deciso di prorogare la validità del CCL-TI 2000-2002 sino al 31 dicembre 2007 e s'impegnano entro tale data a stipulare un nuovo CCL-TI a partire dal 1° gennaio 2008.

Per il nuovo CCL-TI sarà introdotta un'istanza di decreto di obbligatorietà generale cantonale.

2. Aumento salariale individuale dal 1° maggio 2007 al 31 marzo 2008

Il datore di lavoro è tenuto a concedere ad ogni lavoratore un aumento base di **fr. 70.— mensili**.

Inoltre deve essere concesso un aumento medio al merito di **fr. 10.— mensili** (numero lavoratori occupati al 1° maggio 2007 x fr. 10.--, da distribuire dal datore di lavoro sulla base del libero apprezzamento).

Sono esclusi i giovani lavoratori con certificato di capacità, tutti gli apprendisti, compresi quelli che hanno terminato il tirocinio e che attendono di presentarsi agli esami, così pure coloro che non hanno superato gli esami di fine tirocinio e che intendono ripeterli entro un anno.

Tuttavia devono essere rispettati i salari base di cui ai punti 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

3. Nuovi salari base validi dal 1° maggio 2007 al 31 marzo 2008

<u>Classe</u>	<u>Salario base</u>
3.1. Capi operai	fr. 68'601.-- all'anno fr. 5'277.-- al mese
3.2. Lavoratori qualificati con certificato di capacità e 3 anni di esperienza	fr. 59'670.-- all'anno fr. 4'590.-- al mese
3.3. Lavoratori qualificati senza certificato di capacità	fr. 55'562.-- all'anno fr. 4'274.-- al mese
3.4. Lavoratori ausiliari	fr. 53'170.-- all'anno fr. 4'090.-- al mese

Per i "lavoratori ausiliari" trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria "lavoratori qualificati senza certificato di capacità"

3.5. Lavoratori estranei al ramo	fr. 49'374.-- all'anno fr. 3'798.-- al mese
----------------------------------	--

Per i lavoratori estranei al ramo (senza esperienza professionale) trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria "lavoratori ausiliari"

3.6. Giovani lavoratori con certificato di capacità	
a) nel 1° anno dopo la fine del tirocinio	fr. 3'878.-- al mese
b) nel 2° anno dopo la fine del tirocinio	fr. 4'090.-- al mese
c) nel 3° anno dopo la fine del tirocinio	fr. 4'321.-- al mese

3.7. Apprendisti	
a) nel 1° anno di tirocinio	fr. 835.-- al mese
b) nel 2° anno di tirocinio	fr. 990.-- al mese
c) nel 3° anno di tirocinio	fr. 1'510.-- al mese

3.8. L'apprendista che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinio, sarà retribuito in ragione di un salario base di **fr. 1'675.— mensili**.

3.9. L'apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno, sarà retribuito in ragione di un salario di **fr. 2'780.— mensili** (se non va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)

3.10. L'apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio), sarà retribuito in ragione di un salario di **fr. 2'000.— mensili** (se va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)

4. Trasferte a partire dal 1° maggio 2007

Se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell'impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l'impresa deve corrispondere al lavoratore un'indennità di fr. 15.— a titolo di indennizzo per il pranzo, fermo restando il rispetto dell'art. 18.5. (rispetto dell'orario di lavoro).

Vi rendiamo inoltre attenti che l'indennità di trasferta, quale prestazione per il pranzo, è sottoposta in ragione del 40% per le imposte alle fonte (vedi nostra circolare del 12 gennaio 2007). Questa disposizione è applicata dall'inizio del periodo fiscale 2007.

5. Coefficiente

Rimane invariato rispetto al precedente (2262).

Come al solito, invitiamo le imprese a voler applicare scrupolosamente le nuove norme ed a prendere nota che siamo volentieri a loro disposizione per fornire quelle informazioni che dovessero rivelarsi necessarie.

Con i migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale

Il presidente:


R. Laurenti

il segretario:


S. Malpangotti